



meriche - indice del valore delle attività e delle passività - nuove espressioni adeguate, almeno presuntivamente, alla misura del nuovo valore della moneta, e, in conseguenza, di proporzionare gli oneri fiscali, sono da ritenersi cadute con il 31 dicembre 1953 per i fini specifici che esse norme si proponevano.

Peraltro, è da riconoscersi che la impossibilità da parte dell'I.N.A. di usufruire in quel tempo delle norme eccezionali ora citate, pone oggi l'esigenza di utilizzare convenientemente il disposto dell'art. 8 della legge 294 per quanto attiene all'allineamento dei valori inventariali, ricorrendo alle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2425 del c.c. che statuisce: "Le speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo gli amministratori e il Collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea."

È poiché nella specie tale ricorso non è eccitato da un giudizio di mera opportunità, ma da una esigenza concreta quale è quella dell'allineamento dei valori sul piano delle Compagnie private, nulla vieta che tale ope-